



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma, 49 - 87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984 435111 CF 80011710789 CM CSIC85400E
e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it sito web iccasalidelmanco2.edu.it

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
AGLI ATTI

CIRCOLARE N. 47

OGGETTO: Decreto-Legge 26 Novembre 2021 N. 172 e Obbligo Vaccinale per il Personale Scolastico.

Con presente circolare si informano i destinatari in indirizzo relativamente alle misure correlate all'obbligo vaccinale previste nel Decreto-legge 26 novembre 2021 N. 172 – “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” allegato alla presente.

In particolare:

- Il testo prevede a partire dal 15 dicembre prossimo l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola con estensione alla terza dose.
- E' esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
- Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dal l'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
- In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.
- In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
- Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della

somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

- In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi, e non più 12**, a far data dalla medesima somministrazione.
- Quanto sopra deve avvenire **entro e non oltre 6 mesi** dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 53922 del 25/11/2021 (che si allega) la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93)*